

PROOF COVER SHEET

Journal Acronym: AMMI
Authors: di Stefano Bianchi, Francesco Ballarin and e Alessandra Serena
Article Title: Pillar Two Model: modifiche proposte allo IAS 12
Enclosures: 1) Query sheet
2) Article proofs

Queries are marked in the margins of the proofs, and you can also click the hyperlinks below.

NO QUERIES

Pillar Two Model: modifiche proposte allo IAS 12

di Stefano Bianchi (*) Francesco Ballarin (**) e Alessandra Serena (***)

Lo scorso gennaio, lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft International Tax Reform-Pillar Two Model Rules con il quale propone l'introduzione di un'eccezione temporanea al calcolo delle imposte differite connesse all'applicazione delle disposizioni del Pillar Two a seguito dell'introduzione del Modello OCSE Global Anti-Base Erosion Model Rules. Il presente articolo, dopo una breve descrizione delle regole del modello Pillar Two, andrà a fare una disamina delle modifiche allo IAS 12 proposte dall'Exposure Draft.

Premessa

Nel mese di dicembre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE) ha pubblicato il documento *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS (Pillar Two Model Rules)*.

Nel mese di marzo 2022, l'OCSE ha pubblicato commenti ed esempi illustrativi (1) che approfondiscono l'applicazione ed il funzionamento delle predette norme chiarendone i relativi termini.

Infine, in data 14 dicembre 2022, la Commissione Europea ha adottato la Direttiva UE 2022/2523 (2), in materia di tassazione minima globale per i gruppi multinazionali di imprese ed i gruppi nazionali su larga scala dell'Unione. I singoli Stati membri dovranno recepire, nel proprio ordinamento interno, le disposizioni unionali entro il 31 dicembre 2023 e cominciare ad applicarle agli esercizi fiscali che inizieranno a decorrere da detta data. Il *Pillar Two* mira a garantire, attraverso l'introduzione di regole comuni, che in ogni giurisdizione in cui viene ad insediarsi un grande gruppo multinazionale, lo stesso sconti un livello di imposizione effettiva non inferiore al 15%. La disciplina si applica, salvo alcune esclusioni soggettive o oggettive, ai gruppi che hanno realizzato un fatturato consolidato, in almeno due dei quattro esercizi precedenti a quello di applicazione, pari o superiore a 750 milioni di euro. La Direttiva 2022/2523 si attiene abbastanza rigorosamente alle *Model Rule* dell'OCSE ma estende il

suo ambito di applicazione ai gruppi puramente nazionali (c.d. gruppi nazionali su larga scala), al fine di evitare disparità di trattamento che potrebbero violare le libertà fondamentali del mercato interno. Le parti interessate hanno espresso alcune preoccupazioni allo IASB in merito alle potenziali implicazioni sulla contabilizzazione delle imposte sul reddito, in particolare sulla contabilizzazione delle imposte differite, derivanti dalle regole del modello *Pillar Two*. Gli *stakeholder* hanno sottolineato l'urgenza di fare chiarezza vista l'imminente entrata in vigore della legge tributaria per attuare dette norme in alcune giurisdizioni (3).

In risposta alle preoccupazioni degli *stakeholder*, lo IASB ha proposto alcune modifiche allo IAS 12 - Imposte sul reddito. A tal fine, ha emesso l'*Exposure Draft International Tax Reform - Pillar Two Model Rules* (Proposte di modifica allo IAS 12) il 9 gennaio 2023. Le modifiche proposte prevedono un'eccezione temporanea per le entità dalla rilevazione e dall'informativa

Note:

(*) Partner - BDO Italia S.p.A.

(**) Partner - BDO Italia S.p.A.

(***) Partner - BDO Tax S.r.l. Stp

(1) Il 2 febbraio 2023 l'OCSE ha pubblicato delle *Administrative Guidance* che affrontano alcune ulteriori tematiche che verranno, nel corso del 2023, trasfuse in una versione aggiornata dei commenti ed esempi illustrativi delle regole GloBE emanati a marzo 2022.

(2) La Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 22 dicembre 2022.

(3) Su tali norme gli Stati hanno dato il consenso, ma non si sono assunti l'obbligo di introdurre effettivamente queste regole nel proprio ordinamento.

oltre che dalla *disclosure* delle attività e passività fiscali differite relative all'implementazione delle regole del modello *Pillar Two* (4).

Entità a cui si applicheranno le modifiche proposte

Come già anticipato, le regole del modello *Pillar Two* si applicano generalmente ai gruppi multinazionali i cui ricavi del bilancio consolidato superano i 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti. Queste entità sono le destinatarie dello sgravio previsto dalle modifiche proposte.

Le *Model Rules* del *Pillar Two* richiedono ai gruppi multinazionali (5) di verificare, in relazione ad ogni singola giurisdizione in cui il gruppo opera, che il livello di tassazione effettivo subito non sia inferiore al 15%. Nel caso in cui questo presupposto non risulti soddisfatto, il gruppo è tenuto a calcolare la c.d. *top-up tax* secondo le modalità schematicamente riportate nella tavola che segue.

In particolar modo, la *top-up tax* viene calcolata per ciascuna giurisdizione quale

differenza tra il livello minimo di tassazione del 15% ed il livello di imposizione effettiva (ETR), calcolato attraverso un omogeneo meccanismo di calcolo che rapporta le imposte correnti rilevanti (aggiustate dei crediti fiscali qualificati e delle imposte differite) al reddito netto qualificante, ottenuto dopo aver apporato vari aggiustamenti al risultato di conto economico predisposto dalla "controllante ultima capogruppo" (c.d. UPE), secondo un approccio *entity per entity*. Tale calcolo viene condotto nell'ambito del processo di consolidamento ma prima delle elisioni delle operazioni infragruppo tra *Constituent Entities*.


Merita osservare come il calcolo su base giurisdizionale consenta di compensare, a livello di singolo Paese, eventuali differenti livelli di tassazione delle singole *Constituent Entities*.

Note:

(4) L' *Exposure Draft* è stato pubblicato in consultazione pubblica per ricevere commenti fino al 10 marzo 2023.

(5) Come già anticipato la Direttiva 2022/2523 estende la disciplina anche ai gruppi nazionali su larga scala.

Tavola 1 - Schema di calcolo della top-up tax



La differenza tra l'ETR generale del Paese ed il livello minimo di tassazione del 15% determina la percentuale di *top-up tax* da applicare, per quella specifica giurisdizione, su una base imponibile costituita dal c.d. *excess profit*, ossia dalla differenza tra il reddito netto qualificante e l'*economic substance carve out* (e, cioè, l'esclusione del reddito in base alla sostanza).

In altri termini, vengono esclusi dal calcolo della *top-up tax* i profitti c.d. routinari, in quanto considerati rappresentativi di un'effettiva attività economica svolta dal gruppo in quella giurisdizione e determinati forfettariamente in misura pari al 5% del costo del personale ed al 5% del valore degli *asset* materiali utilizzati.

La *top-up tax* dovuta per ciascuna giurisdizione, calcolata con le modalità poco sopra esposte, viene poi ripartita tra le diverse *Constituent Entities* appartenenti a quella giurisdizione in proporzione al reddito qualificante da ciascuna generato, per poi essere prelevata, tramite la regola della "inclusione" (*income inclusion rule* o IIR) ovvero tramite la regola dei "profitti poco tassati" (*under taxed profits rule* o UTPR) da altra entità del gruppo.

L'IIR è la regola destinata ad operare in via prioritaria e comporta il prelievo della *top-up tax* a carico dell'*Ultimate Parent Entity*, nello Stato in cui è localizzata (6). L'UTPR è, invece, una regola di c.d. *back stop* in quanto scatta solo quando la prima regola non viene attivata perché, ad esempio, l'entità controllante capogruppo è localizzata nella giurisdizione di uno Stato che non applica una IIR qualificata, ovvero è una entità esclusa. L'UTPR trova applicazione da parte dei Paesi di residenza delle *Constituent Entities* e viene ripartita tra le stesse in ragione del numero di dipendenti e del valore degli *asset* materiali di ciascuna e, quindi, in ragione del loro grado di presenza fisica nella singola giurisdizione.

Qualora una giurisdizione a bassa tassazione voglia evitare che siano altre giurisdizioni (*i.e.* quelle di residenza dell'UPE o delle altre *Constituent Entities*) a beneficiare delle maggiori imposte derivanti dall'applicazione della *top-up tax*, può avvalersi della possibilità di applicare, in via diretta e prioritaria, una imposta addizionale che potrà essere computata in diminuzione della *top-up tax*, sempreché strutturata in coerenza con le regole del *Pillar Two* (c.d. *qualified domestic minimum top-up tax* o QDMT) (7).

Merita infine segnalare che, con il documento *Safe Harbour and Penalty Relief: Global Anti-*

Base Erosion Rules (Pillar Two), pubblicato a dicembre 2022, sono state introdotte alcune semplificazioni relativamente al calcolo della *minimum tax* basate sui dati emergenti dal *Country by Country reporting* (c.d. CBCR) (8).

Criticità evidenziate dagli stakeholder in merito alle implicazioni contabili del modello

Di seguito si riportano alcune delle principali preoccupazioni sollevate dagli *stakeholder* in merito alle implicazioni del modello *Pillar Two* sulla contabilizzazione delle imposte sul reddito.

In merito all'ambito di applicazione dello IAS 12, gli *stakeholder* hanno osservato che non risulta chiaro se l'imposta *top-up* sia un'imposta sul reddito nei bilanci delle società controllate appartenenti ad un gruppo. Ad esempio, nel caso in cui un'entità sia tenuta o meno a pagare tale imposta con rispetto agli utili di entità che non fanno parte del suo gruppo di rendicontazione (Si pensi, ad esempio, alle imposte sui profitti relativi ad una o più consociate).

Inoltre, sempre gli *stakeholder* hanno evidenziato una mancanza di chiarezza sulla

Note:

(6) Nel caso in cui nello Stato di insediamento dalla UPE le regole GloBE non abbiano trovato implementazione, potrebbe essere tenuta all'assolvimento della *top-up tax* una entità controllante intermedia ubicata in uno Stato che, viceversa, le abbia implementate.

(7) Come osservato da Assonime, nella circolare n. 30/2022, "L'adozione della QDMT sovrverte ... la *rule of order* del GloBE attribuendo alla giurisdizione stessa in cui emergono extra-profitti non adeguatamente tassati il diritto di prelevare in via prioritaria un'imposta addizionale fino a concorrenza, se del caso dell'intera" *top-up tax*.

(8) Nel febbraio del 2015, l'OCSE, sulla base delle indicazioni contenute nell'*Action 13* del BEPS, ha introdotto un obbligo di *reporting* di dati finanziari (c.d. *Country by Country reporting*) per ciascun Paese in cui i gruppi multinazionali operano (a condizione che abbiano un fatturato pari o superiore ad euro 750 milioni registrato nel periodo di imposta precedente a quello oggetto di rendicontazione). In Italia l'art. 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R., debba presentare all'Agenzia delle entrate la rendicontazione Paese per Paese. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 ha stabilito modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione. Le disposizioni attuative sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017.

contabilizzazione della fiscalità differita; ad esempio, non risulta chiaro:

- se le regole del modello del *Pillar Two* creino ulteriori differenze temporanee; e
- se le imposte differite rilevate nell'ambito del regime fiscale nazionale vadano rimisurate per riflettere la potenziale *top-up tax* da pagare; e
- quale aliquota fiscale utilizzare per misurare le imposte differite: si pensi, ad esempio, all'aliquota fiscale che si applicherà all'eccesso di profitto nei periodi futuri che dipende da una serie di fattori difficili da prevedere attendibilmente.

Poiché alcuni Paesi dovrebbero emanare delle leggi per attuare le regole contenute nel modello *Pillar Two* nel primo semestre del 2023, le parti interessate hanno evidenziato l'urgente necessità di fare chiarezza su tali questioni.

In risposta alle preoccupazioni degli *stakeholder*, lo IASB ha pubblicato l'*Exposure Draft* delle modifiche proposte allo IAS 12 il 9 gennaio 2023, con un breve periodo di consultazione pubblica (60 giorni).

Le modifiche proposte allo IAS 12

L'*Exposure Draft* propone modifiche al perimetro di applicazione dello IAS 12 e ulteriori obblighi informativi.

Ambito di applicazione

Quanto al perimetro di applicazione dello IAS 12, le modifiche proposte inseriscono il paragrafo 4A formulato come segue:

"IAS 12.4A (as proposed): this Standard applies to income taxes arising from tax law enacted or substantively enacted to implement the Pillar Two Model Rules published by the Organisation for Economic Co-operation and Development, including tax law that implements qualified domestic minimum top-up taxes described in those rules. Such tax law, and the income taxes arising from it, are hereafter referred to as 'Pillar Two legislation' and 'Pillar Two income taxes'. As an exception to the requirements in this Standard, an entity shall neither recognise nor disclose information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes".

Di seguito si riportano alcuni punti chiave da notare per quanto riguarda gli emendamenti proposti:

1) le modifiche proposte fanno rientrare le imposte sul reddito derivanti dall'implementazione

del *Pillar Two* nell'ambito di applicazione dello IAS 12;

2) lo IASB ha proposto di introdurre un'eccezione temporanea ai requisiti dello IAS 12 mediante la quale le entità non saranno tenute a rilevare e a fornire informazioni sulle imposte differite attive e passive relative alle imposte del *Pillar Two*. Questa eccezione fornirebbe alle entità interessate un esonero dalla contabilizzazione delle attività e passività fiscali differite in relazione alle imposte dovute in base al *Pillar Two* le cui regole verranno emanate in un breve periodo di tempo. L'eccezione eviterebbe anche un'applicazione incoerente dei requisiti dello IAS 12;

3) l'eccezione dovrà essere obbligatoria, il che comporterebbe una maggiore comparabilità tra i *reporting* finanziari oltre ad eliminare il rischio che le entità sviluppino inavvertitamente politiche contabili incoerenti con i requisiti dello IAS 12;

4) l'*Exposure Draft* non specifica una data di termine dell'eccezione. Come rilevato dallo IASB nella *Basis for Conclusions* (BC17) dell'*Exposure Draft*, allo stato non è possibile determinare quanto tempo sarà necessario per completare il lavoro necessario per determinare in che modo le entità applicano i principi e i requisiti dello IAS 12 per contabilizzare le imposte differite relative al *Pillar Two*. Pertanto, lo IASB ha proposto di non specificare la durata dell'eccezione.

Requisiti di informativa proposti

L'*Exposure Draft* richiede che un'entità dichiari di aver applicato l'eccezione al riconoscimento ed all'informativa sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte dovute al *Pillar Two*.

In merito agli obblighi di informativa, nei periodi in cui è in vigore la legislazione del *Pillar Two*, le modifiche proposte impongono a un'entità di indicare separatamente il suo onere (o provento) fiscale relativo alle imposte correnti dovute al *Pillar Two*. Mentre nei periodi in cui la legislazione del *Pillar Two* è emanata o sostanzialmente emanata, ma non ancora entrata in vigore, le modifiche proposte richiedono le seguenti informazioni solo per il periodo corrente:

- informazioni sulla legislazione emanata o sostanzialmente emanata nelle giurisdizioni in cui l'entità opera;

- le giurisdizioni in cui l'aliquota fiscale effettiva media dell'entità (calcolata come specificato nello IAS 12.86) per il periodo in corso è inferiore al 15% e gli oneri (proventi) fiscali e contabili per queste giurisdizioni in aggregato, nonché l'aliquota fiscale media ponderata effettiva risultante;

- se la valutazione dell'entità (se effettuata) indica che esistono giurisdizioni in cui:

1. l'aliquota fiscale effettiva è inferiore al 15%, ma l'entità potrebbe non essere esposta al pagamento delle imposte sul reddito derivanti dal *Pillar Two*; o

2. l'aliquota fiscale effettiva dell'entità è superiore al 15%, ma in relazione alle quali l'entità potrebbe essere esposta al pagamento delle imposte sul reddito dovute in base al *Pillar Two*.

Va notato che l'aliquota fiscale effettiva specificata negli obblighi di informativa sopra descritti deve essere calcolata secondo lo IAS 12 e non secondo i requisiti della legislazione del *Pillar Two*. Le regole del modello del *Pillar Two* includono requisiti specifici che differiscono da quelli dello IAS 12 in relazione al calcolo dell'aliquota fiscale effettiva. Tuttavia, la predisposizione delle informazioni in conformità ai requisiti dello IAS 12 sarebbe meno costosa rispetto alla predisposizione delle informazioni secondo la legislazione del *Pillar Two*. Come osservato dallo IASB nel *Basis for Conclusions*, tali informazioni sarebbero comunque utili per fornire un'indicazione della potenziale esposizione dell'entità al pagamento della *top-up tax* e le giurisdizioni in cui tale esposizione potrebbe esistere.

Se la valutazione di un'entità indica che vi sono ulteriori giurisdizioni nelle quali l'entità potrebbe essere esposta al pagamento delle imposte sul reddito del *Pillar Two* con aliquota fiscale media effettiva inferiore al 15%, l'*Exposure Draft* richiede una *disclosure* di queste giurisdizioni. Tuttavia, questa informativa è richiesta solo quando l'entità abbia effettuato tale valutazione. Le modifiche proposte non richiedono obbligatoriamente all'entità di effettuare tale valutazione.

Esemplificazione dei requisiti di informativa

Tramite un esempio si illustreranno i requisiti di informativa descritti precedentemente.

Ad esempio, si pensi ad un'entità multinazionale che opera nelle giurisdizioni A, B, C, D, E e F. La rendicontazione annuale dell'entità è al 31 dicembre di ogni anno.

Al 31 dicembre 2023 l'emanazione della normativa del *Pillar Two* nei suddetti ordinamenti risulta a stadi diversi come riportato di seguito:

- 1) giurisdizione A: la legislazione *Pillar Two* emanata è in vigore da luglio 2023. Pertanto, l'Entità A, che è anche l'*Ultimate Parent Entity* (UPE), dovrà pagare le imposte sul reddito del *Pillar Two* nella giurisdizione A;

- 2) giurisdizione B: la legislazione *Pillar Two* è stata emanata nel novembre 2023, ma non è ancora in vigore. L'aliquota fiscale media effettiva secondo i requisiti dello IAS 12 è inferiore al 15% in questa giurisdizione;

- 3) giurisdizione C: la legislazione *Pillar Two* è stata sostanzialmente emanata (*enacted*) entro dicembre 2023, ma non è ancora in vigore. L'aliquota fiscale effettiva media dell'entità secondo i requisiti dello IAS 12 è inferiore al 15% in questa giurisdizione;

- 4) giurisdizione D: la legislazione *Pillar Two* è stata sostanzialmente emanata entro dicembre 2023, ma non è ancora in vigore. L'aliquota fiscale effettiva media dell'entità secondo i requisiti dello IAS 12 è inferiore al 15% in questa giurisdizione.

- Tuttavia, sulla base della valutazione dell'entità della sua esposizione al *Pillar Two*, l'entità potrebbe non essere esposta al pagamento delle imposte sul *Pillar Two* per la giurisdizione D;

- 5) giurisdizione E: la legislazione *Pillar Two* è stata sostanzialmente emessa entro dicembre 2023, ma non è ancora entrata in vigore. L'aliquota fiscale effettiva media dell'entità secondo i requisiti dello IAS 12 è superiore al 15% in questa giurisdizione;

- 6) giurisdizione F: la legislazione *Pillar Two* non è stata sostanzialmente emessa al 31 dicembre 2023.

In base alle modifiche proposte allo IAS 12, l'entità è tenuta a indicare quanto segue in relazione alle imposte del *Pillar Two* nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

- il fatto che l'entità abbia applicato l'eccezione alla rilevazione e alla *disclosure* delle informazioni sulle imposte anticipate e differite relative alle imposte dovute per il *Pillar Two*;

- l'esposizione separata degli oneri (o proventi) per imposte correnti relativi alle imposte sul reddito da *Pillar Two* per la giurisdizione A;

• per le giurisdizioni B, C, D ed E in cui la legislazione del *Pillar Two* è stata emanata o sostanzialmente emanata, ma non è ancora in vigore, l'entità dovrà indicare:

- le informazioni sulla legislazione;
- le informazioni sulle giurisdizioni B, C e D come giurisdizioni in cui l'aliquota fiscale media effettiva è inferiore al 15%, oltre all'onere (o provento) fiscale aggregato, l'utile contabile e l'aliquota fiscale effettiva media ponderata per le giurisdizioni B, C e D. (Si noti che, sebbene secondo la valutazione dell'entità, questa potrebbe non essere esposta al pagamento delle imposte sul reddito del *Pillar Two* nella giurisdizione D, la giurisdizione D sarà comunque inclusa);
- il fatto che la valutazione dell'entità indichi l'esistenza di giurisdizioni in cui l'aliquota fiscale effettiva dell'entità è inferiore al 15%, ma rispetto alla quale l'entità potrebbe non essere esposta al pagamento delle imposte sul reddito del *Pillar Two*.

Non sono richieste informazioni relative alla giurisdizione F in quanto la legislazione del *Pillar Two* non è stata sostanzialmente emanata al 31 dicembre 2023.

Data di entrata in vigore e regime transitorio

L'*Exposure Draft* prevede che l'eccezione dell'ambito di applicazione e dell'informativa siano applicabili immediatamente dopo l'emissione degli emendamenti e retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

Altri requisiti di informativa proposti prevedono di applicare i requisiti per gli esercizi annuali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2023. Poiché si propone che gli emendamenti sull'eccezione all'ambito di applicazione abbiano efficacia retroattiva, un'entità applicherebbe l'eccezione anche se la data di adozione o di adozione sostanziale della legislazione del *Pillar Two* fosse precedente alla data in cui lo IASB emetterà gli emendamenti finali. Ad esempio, si pensi al caso in cui la chiusura del periodo di rendicontazione annuale di un'entità sia il 31 marzo ed in una delle giurisdizioni in cui l'entità opera la legislazione del

Pillar Two venisse emanata nel marzo 2023. Supponiamo che gli emendamenti finali siano stati emessi nel maggio 2023. Entro maggio 2023, l'entità deve ancora pubblicare il proprio bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2023. Poiché le modifiche sono applicabili retrospettivamente, l'entità applicherebbe l'eccezione di ambito di applicazione nel suo bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2023 rendendo noto tale fatto. L'entità non sarebbe tenuta a fornire le altre informazioni in quanto sono richieste solo per la rendicontazione annuale dei periodi che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2023.

Conclusioni

Il *Pillar Two* mira, dunque, a garantire che in ogni giurisdizione in cui viene ad insediarsi un gruppo multinazionale, come prima definito, lo stesso sconti un livello di tassazione effettiva non inferiore al 15%, al fine di porre un limite alla concorrenza fiscale introducendo un'aliquota fiscale minima globale del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le grandi multinazionali. In linea generale, si prevede che sarà, *in primis*, la capogruppo (c.d. UPE) sarà tenuta al versamento dell'eventuale imposta integrativa (c.d. *top-up tax*), per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione (per le quali l'imposta corrente, così come aggiustata in applicazione delle *GloBE rules*, risulti inferiore alla soglia minima del 15%), salvo l'applicazione dei meccanismi di *back stop* sopra menzionati. L'imposta aggiuntiva sarà versata nella giurisdizione della capogruppo. Diversi *stakeholder* concordano sul fatto che la *top-up tax* sia una imposta corrente nell'ambito di applicazione dello IAS 12 nel bilancio consolidato della ultima controllante del gruppo, ma hanno sollevato diverse perplessità sulla contabilizzazione delle imposte differite connesse alla *top-up tax*. L'*Exposure Draft* delle modifiche allo IAS 12 emesso dallo IASB appare condivisibile. Ad ogni modo per le entità coinvolte sarà essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo e determinare delle responsabilità tra le entità del gruppo (casa madre, società controllate, ecc.).